

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 17/02/2023) 16/03/2023, n. 7606

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20136/2021 r.g. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Alessandro Praticò, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Groscavallo n. 3;

- ricorrente -

contro

PREFETTO DI TORINO;

- intimato -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE DI TORINO, pubblicata il giorno 10/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Svolgimento del processo

1. Con decreto del Prefetto della Provincia di Torino notificatole il 6 ottobre 2019, A.A., cittadina (Omissis), fu espulsa, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 13-bis, perché aveva fatto rientro nel territorio nazionale, l'1 novembre 2017 senza l'autorizzazione prevista dopo essere stata già espulsa dal medesimo prefetto il 4 giugno 2015.

1.1. L'impugnazione da lei promossa contro il suddetto decreto, nel corso della quale aveva allegato e documentato il proprio sopravvenuto stato di gravidanza, fu respinta dal Giudice di Pace di Torino, con ordinanza emessa il 20 luglio 2020, ma depositata solo il successivo 10 luglio 2021.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quel giudice osservò, tra l'altro, che lo stato di gravidanza non era stato addotto dall'interessata al momento dell'adozione del decreto di espulsione.

2. Avverso tale ordinanza la A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Non ha svolto difese in questa sede il Prefetto di Torino.

Motivi della decisione

1. L'unico formulato motivo di ricorso è così rubricato: "Violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , art. 19 , comma 2, lett. d). Omesso esame di fatto decisivo debitamente prospettato dalla parte". Si assume che l'ordinanza impugnata ha illegittimamente omesso di esaminare le allegazioni della odierna ricorrente relative al suo documentato stato di gravidanza, iniziata a (Omissis) e, quindi, sopravvenuto all'adozione del decreto di espulsione del 6 ottobre 2019, ma in essere al momento della decisione pronunciata del Giudice di pace il 20 luglio 2020 e depositata il 10 luglio 2021. Benché sopravvenuta all'adozione dell'impugnato decreto di espulsione ed alla proposizione del ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria, trattavasi, comunque, di circostanza rilevante e decisiva in quanto integrante una condizione di inespellibilità.

2. La descritta doglianza è infondata, posto che, come già chiarito da questa Suprema Corte, le cause sopravvenute di inespellibilità non incidono sulla legittimità del precedente decreto espulsivo (cfr. Cass. n. 5437 del 2020; Cass. n. 32137 del 2022), restandone solo sospesa la sua efficacia, con la conseguenza che il Giudice di pace adito a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , art. 13 , comma 8, non può, in ragione della causa sopravvenuta suddetta, pronunciarne l'annullamento.

2.1. L'ordinanza impugnata, dunque, non contrasta con il riportato indirizzo interpretativo, fermo restando che l'espulsione non potrà essere eseguita coattivamente e che la ricorrente potrà chiedere un permesso di soggiorno, in relazione alla sua situazione di sopravvenuta inespellibilità, che si sovrappone alla precedente espulsione rendendola inefficace (ma non invalida per illegittimità).

3. Il ricorso della A.A., pertanto, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 18 , comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2023